

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento ~~.....~~ ha pronunciato, in seguito all'udienza del 02 febbraio 2021 tenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, la seguente

- SENTENZA -

nella causa iscritta al numero 562 del ruolo generale dell'anno 2018 vertente

TRA

1 (avv. Salvatore Astuto)

OPPONENTE

CONTRO

INPS, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore (.....)

OPPOSTO

E

S.C.C.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore

OPPOSTO CONTUMACE

- Ragioni di fatto e di diritto della decisione -

Con ricorso, depositato il 13 febbraio 2018, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 591 2017 00017891 09 000, emesso dall'INPS di Agrigento, avente oggetto i contributi dovuti a



titolo di Gestione Agricola – lavoratori autonomi ed associati per l'importo complessivo di euro 14.158,06 dal gennaio 2010 al dicembre 2013.

A sostegno dell'opposizione evidenziava che l'avviso di addebito traeva fondamento dal verbale di accertamento n. 01 00000445242 con cui gli ispettori dell'INPS avevano disconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro tra il ricorrente e le imprese [redacted] e d'ufficio lo avevano qualificato come titolare di azienda agricola con sede in via [redacted] e ciò per il periodo dal 14 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013.

Gli ispettori INPS, quindi, contestando al [redacted] in particolare il fatto che fosse socio di impresa familiare ex art. 230 bis c.. sia dell'impresa [redacted] che, in seguito, dell'impresa [redacted], lo avevano iscritto d'ufficio quale socio di impresa familiare ex art. 230 bis c.c.

Assumeva, al riguardo, di avere tempestivamente opposto il predetto verbale di accertamento innanzi al Giudice del lavoro di Agrigento sicchè, per effetto di quanto disposto dall'art. 24 comma 3 del d.lgs 6 del 1999, l'INPS non avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi contestati, potendo – in questi casi – l'iscrizione essere eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, nella specie insussistente.

Contestava, in ogni caso, che nel merito ci fossero i presupposti per l'iscrizione di ufficio nella gestione de lavoratori autonomi, avendo egli prestato la sua opera quale lavoratore subordinato.

Concludeva chiedendo, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.



Fissata udienza per la comparizione delle parti, si costituiva l'INPS il quale resisteva all'opposizione, in primo luogo eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza negli elementi essenziali.

Chiedeva – poi – la riunione del giudizio con l'altro, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'impugnativa del prodromico verbale di accertamento.

Nel merito, inoltre, sosteneva che non poteva sussistere rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e gli altri, anche per il rapporto di parentela che legava il primo ad i secondi.

La S.C.C.I. S.p.A. rimaneva, invece, contumace.

In via del tutto preliminare, l'eccezione di nullità del ricorso è infondata contenendo, quest'ultimo la adeguata prospettazione delle ragioni di impugnativa dell'avviso di addebito sulla scorta della affermata natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro.

Del resto il riferimento al verbale di accertamento dell'INPS n. 01 00000445242 è sufficiente per individuare la tipologia, la durata ed il luogo di svolgimento del rapporto contestato.

Nel merito, adesso, giova premettere che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, e non è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione



dell'accertamento innanzi al giudice (Cass. Sez. I, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014).

Nella fattispecie in esame è pacifico e risulta dalla documentazione in atti che l'avviso di addebito era fondato sul verbale di accertamento n. 01 00000445242 dell'INPS del 28 novembre 2014, impugnato con separato ricorso che ha dato luogo al giudizio iscritto innanzi a questo Tribunale al nr RG 3108\2015.

Ne consegue, quindi, l'illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo che, però, non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi (Cassazione civile sez. lav., 15/06/2015, (ud. 18/02/2015, dep. 15/06/2015), n.12333).

Nondimeno, risulta dalla documentazione in atti che, nelle more di questo giudizio, è intervenuta la sentenza del giudice del lavoro di questo Tribunale nr. 648 del 15 maggio 2019 che ha dichiarato l'illegittima iscrizione del ~~RICORRENTE~~ nella categoria dei lavoratori autonomi dal 14 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013, non dovute le somme relative ai contributi IVS per tale periodo ed ha anche ordinato all'INPS l'iscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli per lo stesso periodo.

Risulta, inoltre, che questa sentenza non è stata impugnata ed ha acquistato autorità di giudicato.

E' evidente che, pur essendo esterno a questo giudizio, l'autorità di tale giudicato, siccome formatosi tra le stesse parti, spiega effetti in questo giudizio nel senso di precludere, per il periodo in questione, la possibilità di qualificare in termini diversi il rapporto di lavoro per cui vi è contestazione.



Venuto meno il presupposto essenziale su cui si basa l'avviso di addebito opposto, l'opposizione va dunque accolta con le statuizioni di cui in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL GIUDICE DEL LAVORO

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito nr. 591
2017 00017891 09 000;
condanna i resistenti, in solido, a pagare all'opponente le spese processuali,
liquidate, in complessivi € 1.000,00 di oltre iva, cpa e rimborso spese
generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Salvatore
Astuto antistatario.

Agrigento, 2 febbraio 2021

IL GIUDICE

